

Emil Mazzoleni

Il principio di causalità nei nuovi delitti ambientali.

Un'analisi giusfilosofica

In 2015 the Italian Government proposed a reform of criminal environmental legislation (act 68/2015). This law provoked an increase of legal studies about not only the environmental ethical problems, but also the idea of causality in criminal law. This paper builds on conceptual analysis and data from everyday trials in order to defend the thesis that causality is fundamentally normative, that is, it cannot be reduced to purely descriptive factors. This aim will be specifically achieved through the analysis of philosophical dilemmas in the Italian criminal environmental law.

Karera wa kurīna kankyō ni sunde iru baai wa dokusei janguru no shokubutsu wa yūdokude wa arimasen. Mugai jitai no kōjōdarouga, karera wa chimeiteki ni nari tochi no osendearimasu.

Le piante della giungla tossica non sono velenose se vivono in un ambiente puro. In sé le piante sarebbero innocue, è la contaminazione della terra che le rende mortali.¹

1. Il passo posto ad esergo del presente saggio è tratto dal celebre lungometraggio d'animazione *Kaze no Tani no Naushika* [in italiano: *Nausicaä della Valle del Vento*] sceneggiato e diretto da Hayao Miyazaki prima ancora della nascita dello Studio Ghibli. Questa citazione, pronunciata dalla principessa Nausicaä nel film, non solo rivela la centralità delle tematiche ambientaliste nell'opera miyazakiana,² ma pone anche un quesito giusfilosofico di notevole importanza: come deve essere regolata l'ascrizione di responsabilità (morale e giuridica) quando si cagiona un danno ambientale?

1 H. Miyazaki, *Kaze no Tani no Naushika*, 1984. Adattamento italiano a cura di G. Cannarsi: H. Miyazaki, *Nausicaä della Valle del Vento*, 2015.

2 Cfr. J. D. Zipes, *The Oxford Companion to Fairy Tales*. Oxford University Press, Oxford-London 2015, p. 390.

Tale questione rileva, infatti, sia dal punto di vista della filosofia morale,³ sia nella prospettiva del diritto penale;⁴ proprio in quest'ultimo ambito si pone il presente saggio, il quale si propone di analizzare giusfilosoficamente il principio di causalità nei delitti ambientali, così come recentemente riformati dal legislatore italiano. Per conseguire tale scopo, il presente saggio si struttura in *quattro* parti distinte, riguardanti rispettivamente: (i) la giustificazione giusfilosofica della riforma italiana; (ii) lo stato dell'arte in materia di causalità giuridica; (iii) i problemi filosofici posti dalla causalità giuridica; (iv) le peculiarità giusfilosofiche del principio di causalità nei nuovi delitti ambientali.

2. Il punto di partenza della mia ricerca riposa nelle novità normative adottate dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2015, n. 122) concernente l'introduzione nel Codice penale italiano di "disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"; in particolare, il nuovo Titolo VI bis prevede *cinque* nuove fattispecie delittuose: (i) inquinamento ambientale (art. 452 bis, c.p.); (ii) disastro ambientale (art. 452 quater, c.p.); (iii) traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies, c.p.); (iv) impedimento del controllo (art. 452 septies, c.p.); (v) omessa bonifica (art. 452 terdecies, c.p.).

Esaminando gli atti parlamentari che hanno portato alla promulgazione di questa novella normativa, sussiste, a mio avviso, una duplice *ratio legis* sottesa alla legge in esame: (i) una ragione *giuridica*; (ii) una ragione *filosofica*.

Dal punto di vista prettamente *giuridico*, l'intervento legislativo si è reso necessario per colmare una lacuna ideologica (in senso bobbioano) presente nell'ordinamento giuridico penale italiano;⁵ difatti il diritto penale ambientale era previamente regolato solo marginalmente dalla Legge 8 luglio 1986, n. 349 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162) e dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88), lasciando pertanto ampio margine nella disciplina di tale delicata materia all'incertezza della giurisprudenza (sia dottrinale, sia giudiziale)⁶.

3 Si pensi, per esempio, a tutti i dilemmi di etica ambientale concernenti i diritti ed i doveri del (e nei confronti del) mondo naturale; la letteratura scientifica in argomento è vastissima: a titolo esemplificativo e non esaustivo, mi permetto di segnalare almeno le seguenti tre opere: (i) D. Jamieson, *Ethics and the Environment. An Introduction*, Cambridge University Press, Cambridge 2008; (ii) R. Attfield, *The Ethics of Environment Concern*, University of Georgia Press, Athens-London 2011; (iii) D. R. Keller (ed.), *Environmental Ethics: The Big Questions*, Wiley-Blackwell, Malden-Oxford 2010.

4 Per una ricostruzione giurisprudenziale sui dilemmi dottrinali precedenti alla novella legislativa cfr. D. Carrozzo, *Il nesso di causalità nella fattispecie di disastro ambientale ante riforma del 2015: un contributo alla ricostruzione della categoria*, 2015. In: www.giurisprudenzapenale.com.

5 N. Bobbio, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, Giappichelli, Torino 1960. Riedizione in: N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1993, p. 257.

6 Per un primo tentativo di riordinare la materia cfr. M. Almerighi / G. Alpa (eds.), *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e di giurisprudenza*, CEDAM, Padova 1984.

Nella prospettiva squisitamente *filosofica*, la riforma in analisi mostra, inoltre, una presa di consapevolezza del legislatore italiano dei problemi non solo *bioetici*, ma anche *ecoetici* che l'incompletezza tecnica⁷ pone nella post-modernità⁸. Nella modernità liquida⁹ la fallace pretesa baconiana-faustiana di completezza del progresso tecnico-scientifico è stata oggetto di riflessioni non solo *giuridiche*, ma anche *etiche*¹⁰; infatti, l'umanità, dai suoi albori fino alle soglie dell'età moderna, ha, difatti, elaborato etiche che facevano riferimento ad un agire esclusivamente limitato, (sia nello spazio, sia nel tempo): l'arretratezza delle possibilità tecniche poneva perciò problemi etici limitati¹¹. Oggi, invece, l'agire umano conosce fenomeni che l'impersonalità del fare tecnico produce al di fuori di ogni possibile previsione ed intenzione¹²: mentre finora la tecnica aveva avuto a che fare con materie inerti, dalle quali produceva mezzi non umani per l'utilità dell'uomo, adesso la tecnica interviene sulla stessa persona umana¹³, riducendola a mero arredo del mondo¹⁴.

Questa nuova prospettiva metaetica dispiega, a mio avviso, almeno *due* problematiche etico-giuridiche rilevanti per l'analisi giusfilosofica dell'ascrizione di responsabilità nei delitti ambientali:

(i) se, come ha osservato il filosofo John Passmore¹⁵, è proprio della tecnica dischiudere lo scenario dell'imprevedibile (attribuibile non ad un difetto di conoscenza, ma all'incommensurabilità tra il potere di fare e il potere di prevedere, e quindi di valutare e di giudicare), come è possibile ascrivere responsabilità (moralì e/o giuridiche) in materia ambientale? Il potere tecnico, infatti, non solo rende inutile qualsiasi riferimento al passato, ma, addirittura, crea una dicotomia tra le

7 Sul concetto di incompletezza tecnica rinvio al saggio E. Mazzoleni, *Tre concetti di incompletezza nella teoria sociale*, in: R. D'Alessandro / I. Pozzoni (eds.), *Prospettive storiografiche di teoria sociale*, Limina Mentis, Villasanta (MB) 2015, pp. 149-166, in particolare pp. 155-157.

8 J.-F. Lyotard, *La Condition postmoderne. Rapport sur le savoir*, éditions de Minuit, Paris 1979, tr. it. *La condizione postmoderna: rapporto sul sapere*, Feltrinelli, Milano 1981, 2014.

9 Z. Bauman, *Liquid Modernity*, Wiley-Blackwell, Malden-Oxford 2000, tr. it. *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari 2003, 2011.

10 A titolo indicativo e non esaustivo cfr. (i) S. Bartolommei, *Etica e ambiente*, Guerini & Associati, Milano 1989; (ii) E. Severino, *Il destino della tecnica*, Rizzoli, Milano 1998; (iii) A. Schiavone, *Storia e destino*, Einaudi, Torino 2007.

11 Cfr. U. Galimberti, *Psiche e techne. L'uomo nell'età della tecnica*, Feltrinelli, Milano 2002, p. 457.

12 Cfr. H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Insel, Frankfurt a.M. 1979, trad. it. *Il principio di responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 1993, p. XXVII.

13 Cfr. H. Jonas, *Gehirntod und menschliche Organbank: Zur pragmatischen Umdefinierung des Todes*, in Id., *Technik, Medizin, und Ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung*, Insel, Frankfurt a.M. 1985, tr. it. *Morte cerebrale e banca di organi umani: sulla ridefinizione pragmatica della morte*, in Id., *Tecnica, medicina e etica. Prassi del principio di responsabilità*, Einaudi, Torino 1997, p. 123.

14 Cfr. S. Veca, *Implicazioni filosofiche della nozione di ambiente*, in: «Aut aut», 105-106 (maggio-luglio 1968), pp. 172-182.

15 J. Passmore, *Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Traditions*, Duckworth, London 1974, tr. it. *La nostra responsabilità per la natura*, Feltrinelli, Milano 1986, p. 67.

possibilità tecniche, che il progresso ha reso disponibili, e le *capacità umane* che, pertanto, per essere all'altezza di quelle possibilità, dovrebbero oltrepassare ciò che l'uomo ha finora conosciuto come limite alla sua percezione ed intuizione. Come è dunque possibile imputare una responsabilità giuridica (civile e/o penale) per conseguenze né volute (delitto doloso), né prevedibili (delitto preterintenzionale), né evitabili adoperando l'ordinaria diligenza, prudenza, perizia e/o osservando leggi, regolamenti, ordini e discipline (delitto colposo)?

(ii) se il bene giuridico è lo scopo di una norma penale (il valore tutelato da una fattispecie incriminatrice), necessariamente preesistente rispetto alla promulgazione della medesima norma (non essendo plausibile che prima si elabori la norma e poi si ricerchi il fine ultimo della stessa), quale interesse legittimo (individuale o collettivo) il legislatore intende tutelare in ambito ambientale? La preservazione del paesaggio (art. 9, com. 2, Cost.), dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, com. 2, lett. s, Cost.) da parte dello Stato? La garanzia pubblica del diritto alla salute ed alla salubrità ambientale dei luoghi di vita e di lavoro (art. 32, Cost.)? La necessità di conservare il pianeta per le nostre controparti future in virtù dei diritti delle prossime generazioni? La tutela della dignità e del valore intrinseco di cui il mondo naturale (anche inanimato) sarebbe di per sé titolare?

Per tentare di elaborare una risposta condivisibile a queste due problematiche giusfilosofiche occorre, a mio avviso, ripensare la struttura del nesso di causalità nei delitti ambientali; tuttavia, occorre subito precisare che il presente saggio non pretende affatto di rispondere a quesiti di tale portata, che richiederebbero, invece, uno studio assai più approfondito, bensì si propone, più semplicemente, il fine di offrire una prospettiva giuridica a tematiche tradizionalmente affrontate con strumenti ed argomentazioni esclusivamente filosofiche. In merito, il filosofo Salvatore Veca così scrive in apertura del suo saggio *Alcune osservazioni su etica e ambiente*:

La famiglia delle questioni di ambiente è una di quelle che sono venute assumendo, negli ultimi due decenni, un ruolo e una rilevanza sempre più significativi. Ciò è vero sotto molti aspetti: la questione ecologica ha implicazioni politiche, sia dal punto di vista dei movimenti e dei partiti, sia dal punto di vista delle istituzioni (nazionali e, soprattutto, transnazionali e internazionali), sia – infine – dal punto di vista delle scelte pubbliche o sociali. Essa ha naturalmente effetti dal punto di vista normativo sugli ordinamenti positivi: ha genuine implicazioni giuridiche dato che le scelte collettive si traducono in leggi e norme, dotate di effettività.¹⁶

Conseguentemente, per cercare di rispondere adeguatamente alle *due* domande in precedenza formulate sulle relazioni intercorrenti tra le nostre potenzialità causali e le nostre responsabilità giuridiche nelle dinamiche ecologiche, porrò, nei *due* successivi paragrafi, *due* distinte premesse, indispensabili alla comprensione delle mie considerazioni sulla causalità nei delitti ambientali (§ 4.):

16 S. Veca, *Alcune osservazioni su etica e ambiente*. In: AA.VV., *La dimensione etica nelle società contemporanee*, Fondazione Giovanni Agnelli, Torino 1990, p. 113.

- (i) nel paragrafo § 2. porrò una premessa *giuridica* sul concetto di causalità nel diritto penale;
- (ii) nel paragrafo § 3. porrò una premessa *filosofica* sulla distinzione tra causalità ed imputazione.

3. Partiamo innanzitutto dalla premessa giuridica. Per poter discutere in maniera analitica il principio di causalità *in specie* (nei reati ambientali), occorre, difatti, effettuare previamente almeno un breve richiamo alle principali dottrine elaborate dalla scienza giuridica per spiegare il concetto di causalità *in genere* (nei reati *tout court*)¹⁷.

Il nesso di causalità che connette un evento (dannoso o pericoloso) ad una condotta personale costituisce uno dei tre elementi eidetici per poter qualificare l'illeceità di un comportamento umano; il fondamento normativo italiano del rapporto di causalità riposa nell'art. 40 del Codice penale:

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.¹⁸

Nella dottrina penalistica italiana sono state sostenute almeno *cinque* concezioni interpretative alternative del concetto di causalità penalmente rilevante, quattro delle quali elaborate in origine dal pensiero giuridico tedesco, che qui riporto in ordine non cronologico, ma logico:

(i) La *prima* concezione è la teoria dell'*equivalenza delle condizioni* di Franz von Liszt: è causa penalmente rilevante di un evento dannoso o pericoloso qualsiasi condotta antecedente al verificarsi di tale evento che abbia in qualsiasi modo (direttamente o indirettamente) contribuito a determinare l'evento stesso¹⁹. La teoria dell'*equivalenza delle condizioni* è stata, tuttavia, criticata con almeno *due* distinte argomentazioni. In *primo* luogo, il carattere *totalizzante* del nesso causale in tale dottrina comporta un *regressus ad infinitum* che impedirebbe fattualmente all'organo inquirente l'individuazione del responsabile ultimo di un determinato fatto (essendo tale onere probatorio una cosiddetta *probatio diabolica*). In *secondo* luogo, il carattere *univoco* del nesso causale in tale dottrina non è in grado di spiegare situazioni complesse, come nelle ipotesi di (a) causalità sufficiente, (b) causalità addizionale o (c) causalità alternativa ipotetica²⁰.

17 In questo paragrafo riprendo questioni note ai penalisti (forse meno ai filosofi), ma che reputo indispensabili per comprendere i successivi paragrafi del presente saggio.

18 Art. 40, Codice penale italiano.

19 F. von Liszt, *Lehrbuch des deutschen Strafrechts*, Guttentag, Berlin 1903.

20 Cfr. G. Fiandaca / E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, Bologna 2014, pp. 234-261.

(ii) La *seconda* concezione è la teoria della *causalità più efficace* di Karl von Birkmeyer: è causa penalmente rilevante di un evento dannoso o pericoloso la condotta che più di ogni altra ha contribuito a determinare l'evento stesso²¹. Questa congettura interpretativa sulla causalità penale è, però, rimasta una mera ipotesi accademica, in quanto priva di quel calcolo d'ispirazione leibniziana che avrebbe potuto costituire un criterio oggettivo nella gerarchizzazione delle concause in grado non solo di porre un freno all'arbitrio giudiziale, ma anche di ridurre casi perplessi a casi semplici.

(iii) La *terza* concezione è la teoria della *causalità adeguata* di Moritz Liepmann: è causa penalmente rilevante di un evento dannoso o pericoloso la condotta che è prevedibilmente idonea a determinare l'evento stesso²²; in altri termini: è causa penalmente adeguata quel comportamento, presumibile sulla base di un giudizio (*ex ante* oppure *ex post*) prognostico (a base *totale* oppure a base *parziale*), che risulti astrattamente in grado di produrre l'evento dannoso o pericoloso. La teoria della *causalità adeguata* è stata, tuttavia, criticata con almeno *due* distinte argomentazioni. In *primo* luogo, il carattere probabilistico del nesso causale in tale dottrina introduce un elemento aleatorio che, aggravando anziché attenuando l'incertezza della decisione giudiziale, non risulta in grado di superare il test garatista della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.). In *secondo* luogo, il carattere soggettivo del nesso causale in tale dottrina introduce un elemento strutturalmente psicologico che altera la valutazione giudiziale sulla sussistenza oggettiva del reato.

(iv) La *quarta* concezione è la teoria della *causalità umana* di Francesco Antolisei: è causa penalmente rilevante di un evento dannoso o pericoloso ogni condotta che rientrando nella sfera di controllabilità individuale ha contribuito a determinare l'evento stesso²³. Anche la dottrina della causalità umana è stata, tuttavia, abbandonata, poiché, nata come perfezionamento della teoria della causalità adeguata, non è però riuscita a superarne gli stessi difetti strutturali al vaglio critico della giurisprudenza dottrinale²⁴. Ciononostante, in giurisprudenza giudiziale la teoria della causalità umana ha conservato un ruolo correttivo e di garanzia del paradigma causale nomologico-deduttivo²⁵.

(iv) La *quinta* concezione è la teoria della *causalità nomologica* (elaborata in Germania da Karl Engisch ed introdotta in Italia da Federico Stella): è causa penalmente rilevante di un evento dannoso o pericoloso ogni condotta che secondo

21 K. von Birkmeyer, *Über Ursachenbegriff und Kausalzusammenhang im Strafrecht*, Universitäts-Buchdruckerei von Adler's Erben, Rostock 1885.

22 M. Liepmann, *Einleitung in das Strafrecht. Eine Kritik der kriminalistischen Grundbegriffe*, Häring, Berlin 1900.

23 F. Antolisei, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Giappichelli, Torino 1960.

24 C. Brusco, *Il rapporto di causalità: prassi e orientamenti*, Giuffrè, Milano 2012, pp. 101-103.

25 R. Bartoli, *Il problema della causalità penale: dai modelli unitari al modello differenziato*, Giappichelli, Torino 2010, pp. 59-64.

una legge scientifica di copertura ha contribuito a determinare l'evento stesso²⁶. L'adozione di tale concezione esige, tuttavia, la risposta al seguente ulteriore quesito: quale spiegazione causale è scientificamente soddisfacente? In argomento, l'epistemologo viennese Karl Raimund Popper così scrisse:

È soddisfacente una spiegazione in termini di leggi universali, controllabili e falsificabili, e di condizioni iniziali. E una spiegazione di questo tipo sarà tanto più soddisfacente, quanto più alto sarà il grado di controllabilità di queste leggi e quanto meglio esse saranno state controllate.²⁷

Questa nuova dottrina sul rapporto di causalità in diritto penale, ormai pacificamente accettata dalla giurisprudenza giudiziale maggioritaria²⁸, pur segnando il definitivo passaggio dalle teorie condizionaliste al modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, non è tuttavia esente dai rischi dell'arbitrio giudiziale²⁹; scrive Stella:

Ciò che occorre ribadire, allora, è la necessità di stare in guardia anche contro i tentativi più eleganti di aggirare il principio di legalità: non basta essere d'accordo sull'esigenza di spiegare l'evento lesivo usando il modello della sussunzione sotto leggi, ma occorre precisare che la salvaguardia della certezza del diritto è garantita solo a patto che le regolarità utilizzate nel giudizio di imputazione dell'evento siano regolarità stabilite dalla scienza, non dal giudice: solo a condizione, cioè, che – come si diceva – il giudice veda se stesso non come produttore, ma come consumatore di leggi causali.³⁰

4. I pericoli derivanti dall'errata identificazione tra causalità ed imputazione denunciati da Stella erano, tuttavia, già stati enucleati in Filosofia del diritto da Hans Kelsen come diretta conseguenza della dicotomia tra l'essere (*Sein*) ed il dover essere (*Sollen*):

Una differenza di principio esiste soltanto tra le scienze naturali e le scienze che interpretano le relazioni umane non secondo il principio di causalità, ma secondo il principio di imputazione, scienze che si occupano del comportamento umano, non come effettivamente si manifesta secondo il principio di causa ed effetto nella sfera della

26 K. Engisch, *Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen Tatbestände*, Mohr, Tübingen 1931.

27 K. R. Popper, *Scienza e filosofia. Problemi e scopi della scienza*, Einaudi, Torino 1969, 2000, p. 54.

28 F. Viganò, *Il rapporto di causalità nella giurisprudenza penale a dieci anni dalla sentenza Franzese. Relazione all'incontro dibattito svoltosi presso la Corte di Cassazione il 28 novembre 2012*, in "Diritto penale contemporaneo. Rivista trimestrale", 3 (2013), numero 3, pp. 379-398.

29 D. Pulitanò, *Diritto penale. Parte generale*, Giappichelli, Torino 2013, pp. 195-203.

30 F. Stella, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Giuffrè, Milano 1975, 1990, 2000, p. 102.

realtà, ma come dovrebbe manifestarsi in base a una determinazione normativa, cioè nella sfera dei valori.³¹

Come ribadisce lo stesso Kelsen, in un dattiloscritto inedito recentemente riscoperto da Paolo Di Lucia e Lorenzo Passerini Glazel (presso The Bancroft Library, University of California, Berkeley), *due* sono le differenze interroccevoli tra il principio di causalità ed il principio d'imputazione:

(i) *Prima* differenza: "la relazione tra la condizione, che nella legge di natura è presentata come causa, e la conseguenza, che in essa è presentata come effetto, è indipendente da qualsiasi atto umano o sovraumano; invece, la relazione tra la condizione e la conseguenza che è formulata in una legge morale, religiosa o giuridica è stabilita da atti di esseri umani o sovraumani"³².

(ii) *Seconda* differenza: "la catena dell'imputazione, a differenza della catena della causalità, non ha un numero infinito di anelli: ne ha soltanto due"³³. Conseguentemente, "l'assunzione di una causa prima, di una prima causa, che è l'analogon dal punto terminale dell'imputazione, è incompatibile con l'idea di causalità implicita nelle leggi della fisica classica"³⁴.

La prospettiva kelseniana ammette, tuttavia, la sussistenza di un'analogia tra il principio di causalità ed il principio d'imputazione: la forma grammaticale del giudizio ipotetico, cioè una proposizione che connette un elemento come condizione a conseguenza.

Quest'analogia tra il principio di causalità e il principio di imputazione evidenziata da Kelsen, a mio avviso, implica, tuttavia, almeno *due* false presupposizioni.

(i) *Prima* falsa presupposizione: l'analogia kelseniana tra il principio di causalità ed il principio di imputazione presuppone ingiustificatamente l'universalità della forma logica dell'imperativo ipotetico nella formulazione di una regola causale (sia di una legge fisica, sia di una norma giuridica); infatti, la struttura ipotetica delle regole causali è contraddetta sia in Meccanica quantistica³⁵, sia in Filosofia del diritto³⁶.

(ii) *Seconda* falsa presupposizione: l'analogia kelseniana tra il principio di causalità e il principio di imputazione presuppone ingiustificatamente la riduzione della regola causale a mero gioco linguistico; al contrario, come ha dimostrato il filosofo

31 H. Kelsen, *Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik*, Deuticke, Wien 1934, tr. it. *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1952, 2000, p. 215. Il testo è originalmente apparso in lingua inglese con il titolo *Causality and Imputation*, in «Ethics», 61 (1950), pp. 1-11 e solo successivamente è stato posto in appendice al suo più celebre libro.

32 H. Kelsen, *Che cos'è la giustizia?*, Quodlibet, Macerata 2015, p. 38.

33 Ivi, p. 39.

34 Ivi, p. 40.

35 E. Fermi, *L'interpretazione del principio di causalità nella meccanica quantistica*, in «Il Nuovo Cimento», 7 (1930), pp. 361-366.

36 L. Ferrajoli, *La logica del diritto. Dieci aporie nell'opera di Hans Kelsen*, Laterza, Roma-Bari 2016, pp. 13-20.

pavese Amedeo Giovanni Conte, ogni ‘norma’ in ambito giuridico – compresa quella sulla causalità penale – non designa esclusivamente una proposizione³⁷.

L’analisi kelseniana della differenza tra il principio di causalità e il principio di imputazione ha comunque avuto il merito di porre definitivamente la questione della causa penalmente rilevante in termini puri (in senso kantiano); un tentativo simile era già stato tuttavia portato avanti in precedenza dal filosofo del diritto Adolf Reinach, il quale così scrisse:

Questa verifica deve essere fatta senza considerare il concetto di causa come lo pone per esempio la filosofia, e prescindendo dalla questione se il risultato sia praticamente utilizzabile per il giudice, se corrisponda al buon senso, al senso di giustizia generale o ad un senso di giustizia sofisticato, ma deve avvenire considerando esclusivamente l’intenzione della legge.³⁸

5. Qual è dunque l’intenzione del legislatore sottesa al principio di causalità nei nuovi delitti in materia ambientale? La mia tesi è che il legislatore italiano abbia tentato di introdurre un’idea di causalità non descrittiva, ma normativa. Dalla lettura degli atti parlamentari emergono almeno *due* dati giusfilosoficamente significativi che depongono a favore di questa mia proposta interpretativa.

In *primo* luogo, il dettame della legge si pone in continuità con quanto ipotizzato nei lavori della Commissione Grosso per la riforma del Codice penale, nella quale, pur ribadendo l’inderogabilità del nesso causale come elemento strutturale del reato, si evidenziava il limite funzionale di un paradigma causale generale in termini puramente descrittivi:

37 A. G. Conte, *Norma: cinque referenti*, in: G. Lorini – L. Passerini Glazel (eds.), *Filosofie della norma*, Giappichelli, Torino 2012, pp. 57-65.

38 A. Reinach, *Über den Ursachsbegriff im geltenden Strafrecht*, Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1905, tr. it. *Sul concetto di causa nel diritto penale vigente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2016, p. 93. Reinach, già autore de *Die apriorischen Grundlagen des bürgerlichen Rechtes*, in «Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung», 1 (1913), pp. 685-847, tr. it. *I fondamenti a priori del diritto civile*, Giuffrè, Milano 1990, morì prematuramente a Diksmuide il 16 novembre 1913 durante la prima guerra mondiale. Gli studiosi di Ontologia sociale si sono interrogati sul seguente quesito: se Reinach avesse scritto *I fondamenti a priori del diritto penale* quali principî avrebbe sarebbero stati da lui considerati a priori? Oltre al principio di legalità (cfr. F. De Vecchi, *Vi sono a priori nel diritto penale?*, in F. De Vecchi (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 301-308), al principio di personalità (cfr. A. Salice, *A priori e fattispecie di reato: Adolf Reinach sul significato della riflessione per il diritto*, in F. De Vecchi (ed.), *Eidetica del diritto e ontologia sociale. Il realismo di Adolf Reinach*, Mimesis, Milano-Udine 2012, pp. 339-358), al principio di possibilità (cfr. E. Mazzoleni, *I fondamenti a priori del reato impossibile*, in: S. Colloca – P. Di Lucia, *L'impossibilità normativa. Atti del Seminario internazionale Nomologics 2. Pavia, Collegio Golgi, 10-11 Luglio 2013*, LED, Milano 2015, pp. 205-215) si è ipotizzato proprio il principio di causalità (cfr. M. A. Simonelli, *Il primo e l'ultimo Reinach. Fenomenologia del diritto e della fede*, in «Sociologia del diritto», 42 (2015), numero 2, pp. 39-66).

Di fronte a fenomeni che non si prestino ad essere ricondotti a un modello verificabile di causalità, strumenti di tutela adeguati vadano ricercati sul terreno della parte speciale: si pensi, in proposito alla possibile introduzione di specifici e sufficientemente tipizzati delitti di rischio.³⁹

In *secondo* luogo, rispetto alla versione approvata in un primo passaggio alla Camera dei Deputati, dalla lettera dell'art. 452-bis (concernente il nuovo delitto di inquinamento ambientale) è stato espunto l'inciso 'o contribuisca a cagionare' che seguiva al verbo 'cagiona'. Sebbene rimanga ferma l'applicabilità dell'art. 41, com. 2 del Codice penale, per il quale "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità sono state da sole sufficienti a determinare l'evento", la rilevanza delle concausa (preesistenti, concomitanti o sopravvenute) all'evento inquinante non sono aprioristicamente escluse; in argomento il giudice Pietro Molino così scrive:

La problematica assume una evidente importanza a seguito della declinazione del reato in termini di delitto di evento, sembrando evidente la necessità – d'ora in avanti – della prova di un diretto ed indiscusso rapporto eziologico, sia pure in termini di concausa, fra la condotta e l'evento di inquinamento, sicché non potranno non essere prese in considerazione ed attentamente valutate le situazioni molto frequenti di preesistente compromissione delle matrici ambientali. Sotto questo aspetto, è chiaro che la costruzione normativa della fattispecie di inquinamento in forma di reato di evento passa, sul piano processuale e probatorio, attraverso sentieri meno agevoli rispetto a quelli praticabili nei casi in cui il reato si perfeziona a seguito del mero superamento formale di valori-soglia predeterminati: situazioni – le ultime – che anch'esse non prescindono certamente dalla verifica dello status quo ante, ma che non necessitano dei faticosi accertamenti ricostruttivi della "causa" dell'inquinamento o del disastro, allorché detta causa non sia identificabile in una condotta contenuta in un determinato segmento spazio/temporale ma risulti essere invece la sommatoria di comportamenti distruttivi ripetuti e consolidati negli anni.⁴⁰

Conseguentemente, come mostra anche la dottrina più recente, il normale criterio di causalità descrittiva non risulta dunque pienamente applicabile ai nuovi delitti in materia ambientale⁴¹; infatti, nelle ipotesi di causalità addizionale in capo all'accusa grava l'onere probatorio di dimostrare che ognuna delle condotte avrebbe comunque da sola potuto produrre l'evento dannoso o pericoloso, pena l'impossibilità normativa di imputare ad alcuno la realizzazione dell'accadimento⁴².

Da ciò discende che se è vero che la prova del nesso eziologico deve essere assai rigorosa, è altrettanto vero che una perizia che, secondo rigorosi metodi scientifici, ac-

39 Commissione Grosso, *Relazione preliminare*, § 2. *Il reato*, Roma, 12 settembre 2000.

40 P. Molino, *Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*. *Relazione per l'Ufficio del Massimario – Settore penale – della Corte di Cassazione*, Roma, 29 maggio 2015.

41 Cfr. C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati, commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Giappichelli, Torino 2015, p. 76.

42 Cfr. P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano 2015, p. 57.

clari tale nesso causale potrà costituire un elemento probatorio decisivo per accertare la sussistenza dell'illecito penale in questione.⁴³

In conclusione, la Legge 22 maggio 2015, n. 68 segna, a mio avviso, il superamento del concetto tradizionale di causalità giuridica come fattore esclusivamente descrittivo, mutuando in campo penalistico considerazioni elaborate in precedenza non solo in materia civilistica (nesso eziologico quale elemento strutturale nel risarcimento del danno ambientale), ma anche in ambito filosofico, antropologico e culturale. In particolare, si sta a mio avviso sempre più diffondendo nella sensibilità giusfilosofica europea contemporanea un concetto normativo di causalità giuridica, la cui impronta è originariamente giapponese (in quanto volta a responsabilizzare non solo l'individuo, ma anche la società nel suo complesso)⁴⁴.

Emil Mazzoleni
Dipartimento "Cesare Beccaria"
Università degli Studi di Milano
emil.mazzoleni@unimi.it

Emil Mazzoleni, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Pavia e in Scienze sociali presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia come alunno dell'Almo Collegio Borromeo, è dottorando di ricerca in Filosofia e Sociologia del diritto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano. Ha svolto periodi di ricerca all'estero in Inghilterra (University of Cambridge) ed in Giappone (Tōkyō Daigaku). Ha pubblicato articoli in italiano, in inglese e in giapponese su riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Tra le sue pubblicazioni più recenti ricordiamo la monografia *Il diritto nella fiaba popolare europea*, FrancoAngeli, Milano 2016. Attualmente lavora a un'analisi filosofica del verbo modale 'potere' nel linguaggio giuridico giapponese.

43 A. Di Tullio D'Elisiis, *I nuovi reati ambientali e le strategie difensive*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN) 2015, p. 45.

44 In argomento, mi limito a segnalare almeno i seguenti due saggi: (i) A. Ortolani, *Il danno ambientale e il suo risarcimento in Italia e in Giappone*, in A. Ortolani (ed.), *Diritto e giustizia in Italia e in Giappone: problemi attuali e riforme*. Cafoscarina, Venezia 2015, pp. 97-117; (ii) Nihon Bengoshi Rengōkai [Associazione degli Avvocati Giapponesi], *Keiji saiban to ekigakuteki shōmei* [Processo penale e prova epidemiologica], Nihon Hyōronsha, Tōkyō 1981, p. 92.